



PROCEDURA GESTIONE ALBO DEI FORNITORI

(ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento approvato nella seduta del 13/12/2017)

Prot: 263 del 13 dicembre 2017

-
- Art. 1 – Finalità
 - Art. 2 – Preventiva pubblicazione
 - Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo
 - Art. 4 – Presentazione delle domande di iscrizione
 - Art. 5 – Adeguamenti e aggiornamenti del presente Albo
 - Art. 6 – Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione
 - Art. 7 – Cancellazione dall'Albo
 - Art. 8 – Procedura per la cancellazione
 - Art. 9 – Utilizzazione dell'Albo
 - Art. 10 – Pubblicità dell'Albo e successivi aggiornamenti
 - Art. 11 – Norme contrattuali di carattere generale
 - Art. 12 – Rapporti con l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna
 - Art. 13 – Informazioni
 - Art. 14 – Doveri di segnalazione
 - Art. 15 – Rispetto della normativa
 - Art. 16 – Responsabilità sociale dell'Impresa
 - Art. 17 – Vigilanza
 - Art. 18 – Trasparenza
 - Art. 19 – Imparzialità
 - Art. 20 – Entrata in vigore
-

Articolo 1 - Finalità

Le presenti procedure disciplinano, ai sensi delle leggi, l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle ditte e degli operatori economici per l'affidamento di servizi, consulenze e forniture dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna. Tali ditte ed operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Le ditte e gli operatori economici iscritti all'Albo, secondo le modalità disciplinate dal presente documento, sono classificati secondo le categorie merceologiche individuate nell'apposito elenco in calce riportato.

Le presenti disposizioni si applicano ai contratti di servizi, consulenze e forniture di importo superiore a 5.000,00 Euro e di importo inferiore alla soglia prevista dalle norme sugli appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, che il Consiglio affida nell'unico interesse dell'Ordine e dei suoi iscritti secondo i principi di qualità, utilità, economicità e trasparenza.

via saragozza 175
40135 bologna

tel 051.4399016
fax 051.4392175

www.archibo.it

c.f. 80039010378

L'affidamento di forniture e servizi sotto soglia, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del succitato Codice, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle micro imprese, piccole e medie imprese.

Per quanto non previsto dall'Albo dei Fornitori, di seguito denominato per brevità Albo, si applicano, ove compatibili, le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine di Bologna.

Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla costituzione e gestione dell'Albo Fornitori dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bologna, che potrà essere realizzato anche con modalità informatiche, così come richiamato all'articolo 12 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui all'articolo precedente avviene previa pubblicazione di apposito avviso da parte dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna. L'avviso ed il fac-simile di domanda viene inserito e pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna. L'Ordine darà la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo. Nell'Avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo, le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati e l'indicazione della documentazione che dovrà essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

I soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 per le forniture di servizi, consulenze e forniture. Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Ordine si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autentica dei certificati. Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione, pena l'immediata decadenza dall'iscrizione.

Articolo 4 - Presentazione delle domande di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'Albo le imprese devono trasmettere i documenti richiesti entro i termini e con le modalità indicate nell'avviso di cui all'articolo 2. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche, fino ad un massimo di 2 categorie e 3 relative sottocategorie.

Articolo 5 – Adeguamenti e aggiornamenti del presente Albo

Il Consiglio su proposta del Consigliere Segretario, adegua il presente Albo alle leggi che lo Stato abbia ad emanare in tema di amministrazione e contabilità degli ordini e collegi professionali, nonché alle modifiche dell'organizzazione dell'Ente.

Spetta al Consiglio apportare tutti gli aggiornamenti al presente Albo che conferiscano sempre più efficienza e trasparenza all'amministrazione e alla gestione contabile dell'Ente.



In via ordinaria l'Albo dei servizi, forniture e consulenze è aggiornato al massimo ogni sei mesi, previa verifica da parte di idonea commissione o del Segretario stesso, le domande delle nuove ditte ed operatori economici saranno inserite in ordine cronologico in base al protocollo di arrivo. Qualora si attivasse un Albo fornitori elettronico sul sito, lo stesso sarebbe sempre aperto e l'iscrizione delle ditte e degli operatori economici sempre consentito.

Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo. Nel caso di Albo fornitori elettronico la comunicazione sarà sostituita dall'attestazione del buon esito della procedura telematica.

Sarà possibile verificare l'avvenuta iscrizione all'Albo consultando il sito dell'Ordine.

Articolo 6 – Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione

In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo dell'Ente i soggetti preposti alla organizzazione e gestione del presente Albo, sono:

- 1) il Consiglio, il Presidente per le competenze in materia di programmazione ed indirizzo, nonché per quanto ad essi espressamente riservato con atto normativo o regolamentare;
- 2) il Consigliere Segretario per le competenze inerenti l'attività gestionale dell'Ente ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici.

Articolo 7 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3, anche: - quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; - quando le imprese non abbiano ripetutamente risposto agli inviti di gara, senza fornire in merito motivazione scritta; - quando le imprese abbiano riportato una valutazione negativa

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Articolo 8 – Procedura per la cancellazione

Nei casi previsti dall'articolo precedente, l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna, anche su segnalazione delle sue società partecipate, comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante della ditta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere la nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.

Articolo 9 – Utilizzazione dell'Albo

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1 e con le modalità operative di cui ai commi seguenti:

- in caso di carenza del numero minimo previsto di cinque ditte o società da invitare per il corretto espletamento della gara, i nominativi mancanti saranno forniti direttamente dal Consiglio in caso di incarichi fiduciari, ovvero reperiti sul mercato in caso di forniture generiche;



- se il numero delle ditte iscritte nella categoria interessata è superiore a cinque, le ditte potranno essere invitate anche con il criterio della rotazione, purché in possesso dei requisiti necessari in relazione a specifici servizi o forniture.
- L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bologna, ove non esistano cinque operatori economici dello specifico settore, si riserva di avvalersi anche di ditte non iscritte. Ciò anche in casi particolari e motivati quando sia necessario per assicurare all'Ente la migliore fornitura o servizio, sempre che non esistano cinque operatori economici dello specifico settore.
- È consentito il ricorso alla trattativa diretta secondo quanto stabilito dai regolamenti e dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Pubblicità dell'Albo e successivi aggiornamenti

L'Albo, una volta divenuto esecutivo il provvedimento del Consiglio con cui è stato approvato, è pubblicato nel sito dell'Ordine ed è soggetto ad aggiornamenti al massimo semestrali.

Articolo 11 – Rapporti con l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna

Le imprese prendono atto del D.M. 28.11.2000 e della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 12.7.2001 aventi per oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e si impegnano a regolarsi di conseguenza per quanto riguarda le proprie azioni o iniziative.

In particolare nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque ad esse connesse e nella successiva esecuzione, le imprese si impegnano ad astenersi da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti o delegati dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna.

Articolo 12 – Informazioni

Le imprese non divulgheranno i dati relativi all'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna che dovessero acquisire partecipando alle gare. Inoltre non chiederanno né divulgheranno dati sui contenuti dell'offerta in modo da non ostacolare la libera concorrenza.

Articolo 13 – Doveri di segnalazione

Ogni singola impresa segnalerà all'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

Ogni singola impresa segnalerà altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

Articolo 14 – Rispetto della normativa

Le imprese si impegnano al più scrupoloso rispetto della normativa, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori, pari opportunità e molestie sessuali nonché in materia di contabilità e contributi.

Articolo 15 - Responsabilità sociale d'impresa



Oltre al rispetto scrupoloso di norme e contratti di lavoro, le imprese si impegnano a un'attenzione particolare alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle pari opportunità sul lavoro, ai diritti dei lavoratori e alla importazione di beni e servizi prodotti nel rispetto della dignità del lavoro con particolare riguardo alla lotta al lavoro minorile e al lavoro nero.

Articolo 16 – Vigilanza

L'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna si impegna a vigilare a tutti i livelli sulla scrupolosa osservanza delle presenti norme da parte dei propri dipendenti, delegati e delle imprese inserite nell'Albo.

Articolo 17 - Trasparenza

L'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna si impegna a fornire in modo paritario tutte le informazioni necessarie e in loro possesso alle imprese invitate alla gara anche avvalendosi dei supporti informatici e attraverso le risposte on line sull'apposito sito.

Articolo 18 Imparzialità

L'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bologna assicura la parità di trattamento tra le imprese e gli operatori economici . Perciò vigileranno affinché i propri dipendenti e delegati si astengano da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e a non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente accordati o rifiutati ad altri.

Articolo 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine (13/12/2016) e pertanto il 1 gennaio 2018.



architettibologna

Il Segretario
Architetto Francesca Lanzarini

Il Presidente
Architetto Pier Giorgio Giannelli